



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 92

Del 22/12/2017

OGGETTO:

DIVIETO DI SCOPPIO DI FUOCHI, PETARDI, MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI NELLE VIE, PIAZZE, AREE PUBBLICHE, OPPURE AD USO PUBBLICO, DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 24/12/2017 AL 07/01/2018 COMPRESI

Soggetti destinatari:

A TUTTA LA CITTADINANZA

IL SINDACO

VERONESI GIAMPIERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Il Sindaco

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
tel. 051 6502111
fax. 051 731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it
cod. amm. AOO: ANZOLAEM

Oggetto: Divieto di scoppio di fuochi, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici nelle vie, piazze, aree pubbliche, oppure ad uso pubblico, del territorio comunale dal 24/12/2017 al 07/01/2018 compresi.

IL SINDACO

Vista la consuetudine sempre più diffusa, nel periodo prossimo alla fine dell'anno solare, di festeggiare con scoppio di fuochi, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici, nelle vie, piazze o aree pubbliche del territorio comunale;

Considerato:

- che detta pratica, pur connessa strettamente alle radici socio-culturali, risulta pericolosa per persone ed animali;
- che gli scoppi sono causa di stress, morte, ferimenti e traumi per cani, gatti ed animali domestici a causa del disturbo che l'inquinamento acustico determina per il loro udito;
- che alcuni bambini, con patologie, possono provare forti disagi e paure in situazioni di particolare rumore ed esplosioni anche improvvise;

Visto l'articolo 544 del codice penale;

Ritenuto che l'utilizzo di fuochi, petardi, mortaretti, razzi per i festeggiamenti di fine anno, benché leciti e consentiti in quanto non espressamente vietati, non sia attività necessaria, potendosi considerare mero passatempo legato alle tradizioni culturali, e potendo, altresì, essere causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti pirotecnici (compresi i bambini) sia per chi ne viene accidentalmente colpito, con la conseguenza che si potrebbero anche verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale, oltre al fatto che le detonazioni hanno particolari effetti negativi sul mondo animale;

Visto l'art. 54 del D. Lgs.vo 267/2000 e dato atto che questa ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Bologna;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Visto l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visti l'art. 703 e 650 del codice penale;

Ritenuto necessario impedire l'uso dei prodotti di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica;



ORDINA

- 1) il divieto assoluto in corrispondenza di centri abitati (Anzola capoluogo e frazioni), Vie, Piazze, aree pubbliche, private ad uso pubblico, o comunque interessate dalla presenza limitrofa e contigua di edifici pubblici, dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018, di esplodere fuochi, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti. La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000;
- 2) alla Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica di fare osservare la presente ordinanza;
- 3) restano esclusi dalla presente ordinanza i c.d. "fuochi silenziosi" che quindi, non producendo alcun rumore, ma unicamente colorazioni che si propagano in senso verticale, non si ritiene possano arrecare pregiudizio a persone, cose o animali.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale;
- che sia trasmessa preventivamente al Signor Prefetto della provincia di Bologna;
- che sia trasmessa alla caserma dei Carabinieri di Anzola dell'Emilia, ed al Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Terred'acqua per il controllo dell'osservanza del Provvedimento.

Il Sindaco
(Avv. Giampiero Veronesi)

